



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato

VERBALE RIUNIONE PROPAGANDA ELETTORALE

OGGETTO: Elezioni europee ed amministrative anno 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 aprile, alle ore 11,00, nella Prefettura/UTG di Prato si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in previsione delle consultazioni del 26 maggio p.v., alla presenza del Viceprefetto dott. Daniele Colbertaldo, Responsabile dell'Ufficio Elettorale Provinciale.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare i responsabili delle Forze dell'Ordine, i rappresentanti dei Comuni, dei partiti e gruppi politici presenti sul territorio, nonché i responsabili delle emittenti radio e televisive di questa Provincia, riportati nell'accluso foglio di firma.

Scopo della riunione è quello di far sì che vengano esaminati e concordati i più importanti aspetti della campagna elettorale nonché le misure idonee per assicurare uno svolgimento ordinato e regolare, in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative di domenica 26 maggio 2019.

Dovrà essere garantito il più ampio rispetto della libertà di parola e di propaganda elettorale a tutte le forze politiche partecipanti alle competizioni.

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE – normativa di riferimento

Dal trentesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione e, quindi, da venerdì **26 aprile 2019**, inizia la campagna elettorale.

Vengono richiamate le norme che disciplinano la campagna elettorale:

- Legge **4 aprile 1956, n. 212**, come modificata dalla **L. 24 aprile 1975, nr. 130**;
- Legge **10.12.1993, n. 515**, recante “disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
- Legge **22 febbraio 2000, n. 28** recante “Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.

Nel sottolineare che della normativa vigente in materia deve essere garantito il più assoluto rispetto, si conviene sulla necessità della osservanza delle ulteriori misure di seguito indicate.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Si richiamano le disposizioni **della legge 22 febbraio 2000, n. 28**, che dispone (art. 9) che, a far data dalla convocazione dei comizi (25 marzo 2019) e fino alla



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato

chiusura delle operazioni di voto, **"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 80 del 4 aprile 2019 sono stati pubblicati, rispettivamente, la Delibera in data 28 marzo dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ed il provvedimento in data 2 aprile 2019 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recanti: Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della Legge 22.2.2000 n.28, relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 87 del 12/04/2019 sono stati pubblicati, rispettivamente, la Delibera in data 5 aprile dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ed il provvedimento in data 2 aprile 2019 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recanti: Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consiglieri comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019.

DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, le Giunte comunali, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 23 e giovedì 25 aprile 2019**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati (o, per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, da parte dei singoli candidati nei collegi uninominali o dei medesimi partiti o gruppi politici cui essi appartengono).

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale (o, per le elezioni suppletive della Camera, di ciascun candidato ammesso) entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato

Per le elezioni comunali, affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che alla Prefettura, anche ai Sindaci dei comuni stessi.

Analogamente, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, la Prefettura dovrà acquisire dagli organi preposti all'esame delle candidature (o, per le elezioni europee, dalle Prefetture capoluogo di circoscrizione elettorale) e, appena in grado, comunicare ai propri comuni, ai fini dell'assegnazione dei predetti spazi, le liste definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine.

COMIZI ELETTORALI

- Dal giorno di inizio della campagna elettorale (26 aprile 2019) fino alle ore 24 del venerdì **24 maggio 2019**, precedente la data delle elezioni, possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (comizi) senza l'obbligo del preavviso al Questore.
- Presso i Comuni è opportuno che si tengano apposite riunioni per disciplinare l'uso delle piazze per lo svolgimento dei comizi. L'assenza dei rappresentanti delle liste, nonostante la formale convocazione, comporterà la tacita accettazione dell'accordo stabilito dagli intervenuti. Alle riunioni di cui sopra parteciperanno anche i locali organi di Polizia o dell'Arma dei Carabinieri. I Comuni disciplineranno la **concessione delle piazze, degli orari e dei turni per i comizi, secondo il principio della cronologia delle istanze** (salvo ricorrere al **sorteggio** laddove vi sia contestuale presentazione da parte di compagini politiche di diverse istanze per lo stesso luogo ed orario ed in mancanza di accordo). I Comuni della Provincia di Prato provvederanno a comunicare alle componenti politiche che partecipano alla consultazione elettorale, le piazze ed i locali di proprietà comunale che potranno essere utilizzati per le riunioni di propaganda elettorale, specificando per il Comune di Prato, le due piazze in cui sarà prioritaria la tenuta dei comizi.
- Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle caserme, delle scuole durante l'orario dell'attività scolastica, delle case di cura, dei sagrati delle chiese, presso i cimiteri, gli incroci stradali ed in luoghi di più intenso traffico cittadino. I comizi in luogo pubblico - salvo diversi accordi in sede locale - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari:
dalle 9,30 alle 13,00
dalle 16,00 alle ore 23,00.
nell'ultima settimana della campagna elettorale l'orario potrà essere protratto fino alle ore 24. L'orario iniziale dei comizi potrà essere anticipato alle ore 7,30 limitatamente ai comizi da tenersi in prossimità di fabbriche ove il lavoro si svolga a turni; i comizi saranno, inoltre, consentiti nelle adiacenze delle fabbriche durante gli orari di mensa. Tali comizi dovranno, comunque, svolgersi in modo da consentire il libero accesso a persone o cose nelle fabbriche stesse.
- Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti e gli esponenti dei partiti sono invitati a far sì che la durata dei comizi stessi non superi il massimo di un'ora, salvo diversi accordi fra le parti, ad eccezione di quelli tenuti dai segretari e rappresentanti



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato

nazionali dei partiti per i quali la durata del comizio potrà essere prolungata fino ad un' ora e trenta minuti, a richiesta degli interessati e con esclusione dell'ultimo giorno della campagna elettorale.

- Nel caso che un comizio non potesse avere luogo nell'ora preventivamente stabilita o per causa di maltempo o per forza maggiore, esso potrà essere tenuto, dopo che avranno avuto termine i comizi già fissati per il medesimo giorno, salvo diverso accordo fra le parti.
- Qualora un partito non dovesse tenere il comizio nell'ora assegnatagli ha facoltà di cambiare con altro partito il proprio turno.
- Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.
- Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su palco o altrimenti, sempre nel lato opposto o di fianco, comunque ad una congrua distanza, dal tempio o dalle sedi suddette.
- **I rappresentanti dei partiti o gruppi politici dovranno fare richiesta al Comune dei luoghi destinati a comizi almeno 48 ore prima della manifestazione.**
- La richiesta in esame potrà contenere un programma settimanale e dovrà essere presentata entro le ore 17,00 del giovedì precedente alla settimana di programmazione.
- Della suddetta richiesta dovrà essere data tempestiva notizia alle locali Forze di Polizia, con l'indicazione dell'ora e della località di ciascuno di essi.
- E' consentita l'occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, anche a mezzo di strutture mobili (banchetti, gazebo, camper ecc...) per la diffusione di materiale propagandistico, previa richiesta all'Autorità Comunale.
- Durante il comizio è escluso il **contraddittorio**. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte. Saranno ammessi pubblici dibattiti purché preventivamente concordati tra le forze politiche partecipanti.
- Si conviene che vi sia un **intervallo di almeno un quarto d'ora tra comizi**, specie se di opposti orientamenti politici, per consentire il totale sgombero del pubblico dalle località interessate e l'afflusso di quanti desiderano assistere ai successivi comizi;
- Si eviterà che comizi di compagini appartenenti a diverse tendenze siano tenuti in località tra loro vicine e con medesimi orari;
- Durante lo svolgimento dei comizi sarà vietata nello stesso luogo la distribuzione di materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse. Non verranno usati nell'arco di 500 m. dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo, altoparlanti sui mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti è vietata l'effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio in corso, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.
- Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato

- Si conviene sul divieto di cortei anche motorizzati o fiaccolate in generale e sulla necessità che al termine della manifestazione gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.
- Si conviene, altresì, l'opportunità di **limitare il volume degli altoparlanti**.
- Rimane stabilito, comunque, che **nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 24 maggio 2019) in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di quarantacinque minuti** con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo.
- Tutti i rappresentanti dei partiti, gruppi o movimenti politici, sono invitati ad osservare la sospensione dei comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.
- **Per i comizi di maggiore rilievo tenuti da dirigenti di partiti nazionali di interesse extra regionale**, da tenersi nei Comuni della provincia, la richiesta deve essere fatta, oltre che ai Comuni ed ai Comandi dell'Arma, anche alla Questura per conoscenza.
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti ed ai Segretari Nazionali dei partiti o gruppi politici, sarà data la precedenza nello svolgimento dei comizi anche se prenotati da partiti diversi da quelli di appartenenza, lasciando agli interessati, in tale circostanza, la libertà di concordare uno scambio di uso della piazza.

Nell'ultimo giorno della campagna elettorale, in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di **quarantacinque minuti**, con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo.

RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Per eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni, conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori dovranno darne notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura, direttamente o per il tramite dell'Arma dei Carabinieri.

A norma dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni "a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri ai partiti ed ai movimenti presenti nella competizione referendaria in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti".

A tale scopo i Sindaci sono invitati a comunicare tempestivamente ai partiti, ai gruppi ed ai movimenti politici i locali e le piazze individuati per la tenuta delle manifestazioni di propaganda elettorale.

I Sindaci daranno immediatamente notizia delle manifestazioni in programma, alla Questura, direttamente o per il tramite dell'Arma dei Carabinieri.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato

I Comuni, a tal fine, terranno presso l'Ufficio di segreteria del Sindaco un registro sul quale sarà tenuto il calendario delle manifestazioni programmate in ogni singolo luogo adibito a manifestazione elettorale.

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE: DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

L'articolo 6 della legge 04.04.1956, n. 212, come sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, prevede che **“dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 aprile 2019, SONO VIETATI:**

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli **(Vele) è vietata in forma fissa**, essendo consentita solo in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (art.7, comma 1, legge 24.4.75 n.130)

Propaganda figurativa fissa e mobile

● E' consentita la propaganda elettorale a mezzo di automezzi appositamente attrezzati **(c.d. Vele)** con materiale pubblicitario elettorale, solo se in movimento. Detti automezzi non potranno sostare in pubblica strada e dalle 21,00 alle 07,00 dovranno essere ricoverati in apposite autorimesse, oppure l'Amministrazione comunale individuerà una piazza ove far sostare nelle ore notturne gli automezzi in questione. Le Forze di Polizia sono tenute, ai sensi della legge 24 aprile 1975 n. 130 a far rimuovere, a spese del proprietario del mezzo, i veicoli di cui sopra che non ottemperino alle suddette prescrizioni.

● L'utilizzazione di postazioni fisse (Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita a determinate condizioni: a) che tali strutture non debbano presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati; b) che non debbano essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione dell'art. 6, 1° comma e 8, 3° comma della legge n. 212/1956. In sostanza tali strutture, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini.

● In merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazione dei gazebo, è stato ritenuto che le bandiere dei partiti e movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato

- Viene sottolineata la necessità che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

- Da venerdì **26 aprile 2019** (30° giorno antecedente la data delle elezioni) l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 della legge 130/1975. Si evidenzia che, ai sensi della richiamata normativa, *“durante detto periodo l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.”*
- Si rammenta al riguardo che tale forma di propaganda, ai sensi dell'art.59 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 (come sostituito dall'art.49 del D.P.R. 16.9.1996 n.610), è soggetta all'autorizzazione del Sindaco del Comune o, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.

L'impianto di amplificazione degli altoparlanti dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

Per la propaganda con il giornale parlato, non si potrà installare ed usare più di due impianti di altoparlanti fissi e la propaganda di che trattasi verrà effettuata solo nei luoghi previamente segnalati al Comune.

La pubblicità fonica fuori dei centri abitati è consentita dalle ore 9 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi negli orari fissati come in precedenza (ai sensi dell'art.59 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n.495).

Il tono dell'altoparlante dovrà essere moderato.

Le riunioni di propaganda organizzate avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli potranno avere una durata massima di mezz'ora ed essere tenute, nella stessa giornata, in luogo distante almeno 500 metri dalla sosta precedente e sempreché nelle vicinanze non siano in corso altre analoghe riunioni di propaganda elettorale, che potrebbero essere disturbate.

C O R T E I

I partiti o gruppi politici sono invitati ad evitare, durante il periodo della propaganda elettorale, cortei, staffette ciclistiche-motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale.

Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti nella sede comunale.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato

INSTALLAZIONE TABELLONI

L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di propaganda politica è **contrario** alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una **forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi**: sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento della campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

ALTRE INIZIATIVE

Lo svolgimento di iniziative intese alla raccolta di sottoscrizioni a sostegno di petizioni popolari in luogo pubblico o aperto al pubblico sarà consentito nel rispetto della disciplina prevista dalle norme delle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130, che prevedono, in particolare, l'uso di spazi esclusivi per le affissioni, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso ed in luogo pubblico e limitazioni all'uso di altoparlanti su mezzi mobili; le manifestazioni di cui trattasi non possono, in ogni caso, aver luogo durante il giorno precedente e nei giorni stabiliti per le elezioni, a norma dell'articolo 8 della legge n. 130/1975.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi **a partire da sabato 11 maggio 2019** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi dei seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 26 maggio 2019), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato

AGEVOLAZIONI FISCALI

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come da ultimo modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il sistema di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

L'art. 14 della medesima legge n. 96/2012 ha, inoltre, introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

LA PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LE VOTAZIONI

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **sabato 25 maggio p.v. e fino alla chiusura della operazioni di voto** sono vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici, nella bacheche poste in luogo pubblico solo se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si ricorda che, al pari di quanto convenuto in occasione di precedenti consultazioni elettorali, l'esibizione del simbolo del partito, gruppo o movimento politico di appartenenza da parte del rappresentante di lista nell'ambito del solo plesso ove si



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Prato

tengono le votazioni, contenuto nelle normali dimensioni che possano evidenziare le funzioni svolte (tesserino, distintivo, ecc.), non costituisce forma di propaganda elettorale.

Sono sempre vietate la propaganda e le pubblicità politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona.

CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANZA ELETTORALE CON LE RICORRENZE DEL 25 APRILE E DEL 1° MAGGIO

Le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio, ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in argomento, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle ricorrenze medesime, non costituiscono forme di propaganda elettorale.

Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

La Prefettura s'impegna a trasmettere tempestivamente copia del presente verbale alle Amministrazioni Comunali della Provincia di Prato, ai partiti ed ai gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale in programma con l'invito a rendere edotte le proprie sezioni ed i propri associati al fine di ottenerne la più stretta osservanza.

Sarà compito delle Forze dell'Ordine attivare ogni utile procedura per evitare qualsiasi motivo di tensione, in modo che sia assicurata la piena libertà alle manifestazioni di propaganda, nonché al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo inteso ad impedire il democratico svolgimento della campagna per il referendum popolare.-

Il presente verbale sarà inviato via e-mail a tutti gli interessati e sarà di seguito pubblicato sul sito ufficiale di questo U.T.G.

Prato, li 23 aprile 2019